

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 916 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio MARCHETTA, e della società A.S.D. CITTA' DI MONZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio MARCHETTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza e Responsabile Safeguarding della società A.S.D. Città di Monza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dai Decreti Legislativi n. 36 e n. 39, entrambi del 28 febbraio 2021, nonché dall'art. 10, comma 6, del Regolamento contro abusi, violenze e discriminazioni della F.I.G.C. per avere lo stesso omesso di acquisire i certificati del casellario giudiziale dei soggetti che svolgono attività comportanti contatti diretti e regolari con soggetti minori di età nell'ambito dell'attività sportiva della società dallo stesso rappresentata, al fine di verificare l'esistenza di condanne o l'irrogazione di sanzioni interdittive nei loro confronti, così adempiendo al presidio essenziale di prevenzione volto a garantire l'idoneità morale e professionale dei soggetti operanti con giovani atleti tesserati;

A.S.D. CITTA' DI MONZA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Antonio Marchetta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio MARCHETTA,
 - Società A.S.D. CITTA' DI MONZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Marchetta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MARCHETTA,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI MONZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò